



CONFINDUSTRIA

Riforma Fornero - Accordo Interconfederale sulla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali

Roma, 3 Agosto 2012

Confindustria

Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali

Il Direttore Pierangelo Albini

In data odierna, Confindustria e CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale (cfr. in allegato) in ordine alla procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali prevista dall'art. 4, comma 17 e seguenti, della legge n. 92/2012.

L'Accordo attua la facoltà prevista dal comma 17 dell'art. 4 della citata legge in base alla quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono individuare ulteriori sedi, in aggiunta a quelle previste dalla legge, nelle quali è possibile procedere alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

In particolare, le parti hanno concordato che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali potrà avvenire "in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile".

Tale riferimento deve intendersi comprensivo non solo del disposto dell'art. 411, comma 3, del c.p.c., ma anche delle eventuali ulteriori sedi sindacali individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 412-ter del c.p.c..


Ne deriva che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ben potrà avvenire con modalità conformi alle procedure tradizionalmente utilizzate per concludere conciliazioni e transazioni e comunque anche nel contesto di queste ultime.

Pertanto, nel testo di eventuali atti di conciliazione, si suggerisce di inserire espressamente la formula che la sottoscrizione avviene anche ai fini della convalida della risoluzione consensuale. Formula analoga potrà essere utilizzata nel caso di dimissioni che vengano convalidate "in sede sindacale".

Le parti hanno, altresì, precisato che l'Accordo Interconfederale non preclude in alcun modo la possibilità che i contratti collettivi nazionali possano esercitare, a loro volta, la facoltà prevista dall'art. 4, comma 17, della legge n. 92/2012.

Massimo Marchetti

Allegati

 accordo interconfederale 3 agosto 2012 [35 Kbytes - <1 min.@56Kb/s]